

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.2 In relazione allo scontro fra autovetture condotte da A.Q. e M.L.B., avvenuto il 6 agosto 1993, l'11 agosto successivo i Carabinieri di Lusiana (Vicenza) accertano, a carico del Q., la violazione dell'art. 141 commi 3, 7 ed 8 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), per aver egli omesso di regolare la velocita' in prossimita' della curva.

1.3 A seguito di ricorso del Q., avverso il relativo sommario processo verbale, al Prefetto di Vicenza, questo, con ordinanza ingiunzione n. 289/93 del 6 agosto 1994 - ritenuto fondato l'accertamento - determino' a carico del Q. medesimo, la sanzione pecuniaria di L. 200.000, per la violazione dell'art. 141 commi 3 e 8 c. d.s., consistita nell'aver omesso di regolare la velocita' in prossimita' di una curva.

Avverso tale provvedimento il Q. propose opposizione dinanzi al Pretore di Bassano del Grappa - sez. dist. di Asiago, chiedendone l'annullamento e deducendo, fra l'altro, l'insussistenza della violazione addebitatagli, in considerazione del fatto che il predetto scontro era stato determinato esclusivamente dalla condotta colposa della B., la quale, procedendo a velocita' eccessiva in curva, aveva parzialmente invaso la corsia opposta al suo senso di marcia, da lui percorsa.

In contraddittorio con il Prefetto di Vicenza, il Pretore adito - assunta prova orale; disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio sulla dinamica dell'incidente, con particolare riferimento alla velocita' tenuta dal ricorrente; e sentito a chiarimenti il consulente medesimo - con sentenza n. 15 del 26 giugno 1995, rigetto' il ricorso proposto dal Q..

In particolare, il Pretore ha fondato la decisione sulle seguenti argomentazioni: A) - Per quanto attiene al lamentato difetto di motivazione del provvedimento impugnato, il Giudice - dopo aver preliminarmente rilevato che non risulta specificato "se tale vizio riguardi la motivazione sulla sussistenza dell'addebito contestato, oppure quella sulla concreta determinazione del quantum della sanzione" - ha affermato, relativamente alla prima questione dell'alternativa, che "anche l'ordinanza ingiunzione, come ogni altro provvedimento amministrativo, puo' essere motivata per relationem, mediante un semplice riferimento al verbale di contestazione, purché questo contenga una completa indicazione degli estremi dell'addebito e sia stato portato a conoscenza del trasgressore"; B) - Per quanto riguarda il merito - sussistenza o non violazione - il Giudice, dopo aver testualmente riprodotto le osservazioni del c. t.u. in ordine alla dinamica dell'incidente, nonché le conclusioni e le precisazioni del medesimo, ha affermato la responsabilita' del Q., osservando che : B1) - ".... l'obbligo di moderare la velocita' in prossimita' ed in corrispondenza di curve e' imposto proprio in considerazione del fatto che il moto dei veicoli in curva comporta il rischio di uno sbandamento e di una limitata visibilita'"; B2) - ".... nel percorrere una curva a visibilita' limitata, il conducente deve contenere la velocita' in limiti tali da consentire l'arresto del veicolo tra il punto di avvistamento e quello in cui si trovi l'ostacolo"; B3) - non "puo' farsi questione di prevedibilita' della situazione di

pericolo, poiche' questa e' insita nella previsione legislativa contenuta nel citato art. 141", essendo "propria delle situazioni ivi contemplate la possibilita' di insorgenza di un pericolo"; B4) - "se anche, pertanto, e' ravvisabile, alla stregua di quanto accertato dal c. t.u., un comportamento colposo del conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, cio' non esclude la responsabilita' dell'opponente, che, moderando maggiormente la velocita' della propria autovettura, si sarebbe trovato in condizione tale da poter percepire in tempo l'ostacolo, ed arrestare quindi il veicolo e porre in essere le manovre atte ad evitarlo".

1.3 Avverso tale sentenza A.S. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura.

Il Prefetto di Vicenza, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.2 Con il primo motivo (con cui deduce "violazione e falsa applicazione delle norme di comportamento nella guida di autovetture, artt. 140 e 141 c. d.s."), il ricorrente - dopo avere individuato il ragionamento svolto dal Pretore: "...avendo il c. t.u. accertato e riconosciuto che lo scontro fra le due autovetture era avvenuto per l'invasione della corsia da parte della vettura della B. ed avendo inoltre rilevato che la velocita' tenuta dal Q. (circa km 40-43; la stessa velocita' tenuta dalla B.....) non consentiva un arresto della vettura del Q. prima dell'impatto e che l'impatto si sarebbe forse potuto evitare se le vetture avessero proceduto alla velocita' di km 30/h, il Pretore ne ha dedotto che la velocita' di km 40-43/h fosse eccessiva" - sostiene che il Pretore avrebbe fatto applicazione di una norma esistente nel codice della strada, la quale implicherebbe una condotta inesigibile.

Con il secondo motivo (con cui deduce "motivazione omessa e contraddittoria circa il punto del preteso eccesso di velocita' per aver dedotto un eccesso di velocita' dal semplice fatto dell'avvenuto scontro - art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), il ricorrente lamenta, in primo luogo, che il Pretore avrebbe omesso di motivare in maniera appropriata e specifica sulla sussistenza dell'addebito di eccesso di velocita' e, in secondo luogo, che lo stesso avrebbe totalmente ignorato l'affermazione c. t.u., secondo cui "la velocita' tenuta dal Q. era adeguata alle condizioni della strada e della curva".

Con il terzo motivo (con cui deduce "violazione di legge quanto ai principii circa la motivazione dell'atto amministrativo - art. 360 n. 3 cod. proc. civ."), il ricorrente critica la sentenza impugnata laddove ha ritenuto valido il provvedimento opposto, ancorché non contenente alcuna motivazione in ordine alle ragioni del rigetto del ricorso al Prefetto di Vicenza.

Infine, per il quarto motivo (con cui deduce "in subordine, violazione dell'art. 23 comma penultimo della legge 24.11.1981 n. 689, od omessa motivazione circa l'inapplicazione del medesimo"), il Q. lamenta la mancata applicazione della norma che consente l'accoglimento dell'opposizione "quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente".

2.2 Deve essere immediatamente rilevata l'inammissibilita' del terzo motivo - il cui esame e' preliminare, rispetto agli altri, in quanto involge la validita' dell'ordinanza ingiunzione opposta - perche' con esso, il ricorrente introduce una questione del tutto "nuova", la quale, implicando accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimita' non puo' essere quivi presa in considerazione per la prima volta: infatti - posto che il suo oggetto (cfr., supra, n. 2.1) consiste nel rilievo, secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto delle critiche mosse dal ricorrente al provvedimento prefettizio opposto per il fatto che questo non conterebbe un'espressa e completa motivazione circa le ragioni del rigetto del ricorso al Prefetto, proposto dal Q., ai sensi dell'art. 203 c. d.s., avverso il verbale di accertamento della violazione - deve sottolinearsi che tale motivo di invalidita' dell'ordinanza ingiunzione non risulta compreso tra quelli dedotti nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, tanto e' vero che il Giudice a quo non ne ha giudicato, intendendo, significativamente (cfr., supra, n. 1.2 lett. A), il dedotto difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione riferito, alternativamente, alla sussistenza dell'illecito, ovvero all'entita' della sanzione pecuniaria irrogata in concreto.

2.3 Il primo, secondo e quarto motivo - unitariamente considerati, avuto riguardo alla loro stretta connessione - sono, invece, infondati.

Deve escludersi, innanzitutto, la lamentata violazione degli artt. 140 e 141 c. d.s.: infatti, la ratio decidendi della sentenza impugnata (cfr., supra, n. 1.2 lett. B4) costituisce puntuale applicazione della specifica regola di comportamento imposta dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 141. Allorquando l'art. 141 comma 3 prescrive, "in particolare", che il conducente deve regolare la velocita' nelle curve (tenuto conto che, nella specie, lo scontro de quo e' pacificamente avvenuto in un tratto di strada curvilineo: cfr., supra, n. 1.1) - ed in altre specifiche circostanze di luogo e di tempo - siffatta prescrizione rappresenta espressa specificazione delle regole generali poste dagli artt. 140 e 141 commi 1 e 2. Quest'ultima disposizione, infatti, stabilisce che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, "specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita' e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile". Orbene, nella curva (come, in generale, in tutti i tratti di strada a visibilita' limitata - in cui l'ostacolo alla marcia del veicolo deve sempre considerarsi "prevedibile" ex lege - la velocita' del veicolo deve essere sempre regolata in relazione al campo di visibilita' del conducente e, quindi, contenuta nel concreto limite corrispondente, tale da consentire l'arresto del veicolo stesso dinanzi a qualsiasi ostacolo. E l'osservanza, da parte del conducente, di tale canone di comportamento, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'illecito previsto dall'art. 141 comma 8 non puo' essere valutata ex post, anche indipendentemente dai valori numerici assoluti della velocita' del veicolo, in relazione alle concrete circostanze di luogo e di tempo in cui la corrispondente violazione si e' verificata, ed autonomamente rispetto ad eventuale, identica violazione commessa da altro conducente (cfr.; in tal senso, Cass. sentt. nn. 6621 del 1997 e 5305 del 1994).

Il Giudice a quo, come gia' rilevato, ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto ha fondato la responsabilita' del Q. per l'illecito amministrativo contestatogli esclusivamente sull'omessa

regolazione della velocita' dell'autovettura dallo stesso condotta in rapporto alle concrete caratteristiche della curva percorsa ed alla circostanza dello scontro - la sussistenza della predetta violazione ; ha valorizzato legittimamente, a tal fine, con argomenti immuni da vizi logici e giuridici, le osservazioni del c. t.u. relative alla velocita' ritenuta dallo stesso adeguata, non gia' in astratto (in termini numerici assoluti: 40/45 km/h), ma in concreto (30km/h), vale a dire alla velocita' concretamente idonea ad evitare lo scontro (cfr. art. 141 comma 2 cit.); ed ha giustamente escluso, proprio per questa ragione, che la "colpa" dell'altro conducente (invasione di corsia) nella causazione dello scontro fosse, di per se' sola, idonea ad "esimere" da responsabilita' il ricorrente per il titolo di illecito contestatogli (omessa regolazione della velocita' in curva, appunto).

Tutti gli altri profili di censura - contenuti segnatamente nel secondo e quarto motivo - sono parimenti infondati, sia perche' danno esclusivo risalto al comportamento colposo dell'altro conducente per escludere la sussistenza dell'illecito contestato al ricorrente (comportamento del tutto irrilevante rispetto a tale valutazione), sia perche' in definitiva, essi tendono inammissibilmente, di fronte ad una motivazione adeguata, a confutare la valutazione delle prove operata dal Pretore di Bassano del Grappa.

3. Non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.